

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2361

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E,  
*AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(BERLUSCONI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(SCAJOLA)**

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

**(MARTINO)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**(MARZANO)**

E CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

**(MATTEOLI)**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999

---

*Presentato il 15 febbraio 2002*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — In linea di principio la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area/regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

In particolare, l'Accordo con la Lituania nel riaffermare la convinzione che la Carta delle Nazioni Unite, la Carta di Parigi, il Documento di Vienna del 1994, la *Partnership For Peace*, eccetera, segnano una svolta nella storia dell'Europa, ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate che, ai sensi dell'articolo 1, deve essere basata sul principio di reciprocità, nel rispetto delle legislazioni in vigore nei rispettivi Paesi ed in conformità con gli impegni internazionali assunti.

L'articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate, nonché eventuali intese integrative dell'Accordo.

In particolare, gli articoli 3 e 4 stabiliscono settori e tipo di collaborazione militare e le modalità di attuazione della stessa, che può essere così sintetizzata:

a) legislazione militare, medicina, storia e sport militare;

b) organizzazione e funzionamento delle Forze armate, amministrazione e gestione del personale;

c) formazione ed addestramento del personale militare e scambi di informazioni e di pubblicazioni didattiche;

d) industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai due Ministeri della difesa;

e) rispetto dei Trattati internazionali e sicurezza e controllo degli armamenti;

f) questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato da strutture militari;

g) questioni legate al « *peace keeping* » ed alle operazioni umanitarie;

h) scambi di visite ufficiali a livello di Ministri, Comandanti in capo, loro sostituti ed altro personale autorizzato;

i) partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari.

L'articolo 5 disciplina il finanziamento delle eventuali attività di cooperazione, in base al principio della reciprocità.

L'articolo 6 disciplina il trattamento di materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato.

Gli articoli 7 ed 8 stabiliscono rispettivamente che lo scambio di informazioni avvenga tra le rispettive Ambasciate e che le vertenze in merito all'interpretazione ed all'esecuzione dell'Accordo siano risolte mediante trattative tra le Parti contraenti.

L'accordo, inoltre, non incide su leggi e regolamenti in vigore, né li modifica, né comporta norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Dalla sua applicazione deriveranno, tuttavia, oneri a carico del bilancio dello Stato, quantificati con relazione tecnica che si allega.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).*

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Lituania in materia di cooperazione nel campo della difesa, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione al sottoindicato articolo:

ART. 2, secondo comma: si prevede l'invio di funzionari alle riunioni delle Parti contraenti per la verifica delle disposizioni dell'Accordo e per l'esame dei programmi operativi. Dette riunioni si terranno ogni anno, alternativamente a Vilnius ed in Italia.

Nell'ipotesi dell'invio di cinque funzionari a Vilnius, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 128 al giorno x 5 persone x 4 giorni) = euro 2.560;

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA \$ 109, al cambio di £ 2.300 = euro 130, cui si aggiungono euro 39 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926 n. 941; l'importo di euro 130 viene ridotto di euro 43 corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 126 + euro 38 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1996 = euro 164 x 5 persone x 4 giorni) = euro 3.280.

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Vilnius (euro 1.808 x 5 persone = euro 9.040 + euro 452 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 9.492.

Totale onere (articolo 2, secondo comma) = euro 15.332.

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2002 e per ciascuno dei bienni successivi è di euro 15.332, in cifra tonda euro 15.350.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Peraltro, tenuto conto delle esperienze verificatesi in analoghi Accordi già in vigore, si precisa che:

*a)* lo svolgimento delle attività di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei Paesi interessati (articolo 2) rientra negli ordinari programmi di attività svolti dal Ministero della difesa, che utilizza gli ordinari stanziamenti di bilancio previsti dalla vigente normativa, e non viene prevista alcuna spesa addizionale per il bilancio dello Stato;

*b)* le eventuali richieste per le attività di cooperazione nei settori della formazione e addestramento per il personale da impiegare nelle attività militari, (articolo 3), potranno essere accolte soltanto in relazione alla disponibilità dei posti previsti negli appositi corsi e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente;

*c)* relativamente alla partecipazione di personale alle esercitazioni militari, agli incontri, simposi, corsi e conferenze, alle visite di strutture militari, ed agli scambi per le attività culturali e sportive (articolo 4), si fa presente che la relativa spesa sarà sostenuta dal Paese richiedente, con esclusione quindi di oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

*d)* l'articolo 2, secondo comma, prevede la possibilità per i Paesi contraenti di poter integrare l'Accordo con apposite intese specifiche; va da sè che, ove venissero rivisti i programmi rispetto a quanto indicato nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre apposito disegno di legge che autorizzi il finanziamento delle maggiori spese.

### ANALISI TECNICO-NORMATIVA

La natura politica dell'Accordo, riguardante una materia particolarmente delicata quale la cooperazione militare, richiede, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, l'autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento.

L'applicazione concreta dell'Accordo non necessiterà di ulteriori interventi normativi, né la sua ratifica comporta modifiche all'ordinamento interno vigente.

L'Accordo in esame non ha alcun impatto sulla legislazione comunitaria.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

L'Accordo in esame, promuovendo la cooperazione nel campo della difesa, non interferisce nell'attività dei cittadini né nell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Venezia il 27 marzo 1999.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 15.350 annui ad anni alterni, a decorrere dal 2002, si provvede, per gli anni 2002 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





**ACCORDO**

**TRA**

**IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA**

**E**

**IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI LITUANIA**

**SULLA COOPERAZIONE  
NEL CAMPO DELLA DIFESA**



**Accordo tra il**  
**Governo della Repubblica Italiana**  
**ed il**  
**Governo della Repubblica di Lituania**  
**sulla cooperazione nel campo della Difesa**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania, denominati in seguito "le Parti":

- riaffermando il loro impegno nei confronti della Carta delle Nazioni Unite;
- constatando che i principi e le intenzioni della Carta di Parigi per una nuova Europa, il Documento di Vienna adottato nel 1994, il Trattato "Forze Armate Convenzionali in Europa" e la "Partnership For Peace" segnano una svolta nella storia dell'Europa;
- considerando l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico pilastro di stabilità e sicurezza;
- tendendo a sviluppare contatti e ad approfondire la comprensione reciproca tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica di Lituania;

si sono accordati su quanto segue:

**ARTICOLO 1**

Le Parti agiranno, di concerto ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della difesa basandosi sul principio della reciprocità.

**ARTICOLO 2**

L'organizzazione e lo svolgimento delle attività concrete per la cooperazione nel campo della difesa, saranno compito del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Repubblica di Lituania.

Eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno alternativamente a Roma e a Vilnius allo scopo di elaborare e concordare, ove se ne ravvisi l'opportunità e previo riconoscimento bilaterale dell'esigenza, eventuali intese specifiche che integreranno e completeranno il presente Accordo, nonché possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze Armate della Repubblica di Lituania. Nel citato Programma di cooperazione bilaterale saranno riportate le attività, le forme, i periodi ed i luoghi del loro svolgimento.

### ARTICOLO 3

La cooperazione fra le Parti avrà luogo nei seguenti campi:

1. sicurezza e politica di difesa;
2. industrie per la difesa e politica degli approvvigionamenti subordinate ai due Ministeri della Difesa;
3. funzionamento delle Forze Armate in una società democratica, inclusi aspetti legali;
4. questioni legate al peace-keeping ed alle operazioni umanitarie;
5. rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti;
6. organizzazione delle F.A., struttura ed equipaggiamento delle unità militari, amministrazione e gestione del personale;
7. formazione/addestramento;
8. questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari;
9. medicina militare;
10. storia militare;
11. sport militare.

I suindicati campi di cooperazione militare non dovranno essere i soli oggetto di cooperazione. Entrambe le Parti si impegnano a ricercare nuovi settori di collaborazione di reciproco interesse.

### ARTICOLO 4

La cooperazione fra le Parti si svilupperà nelle seguenti forme:

- incontri dei Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro sostituti ed altro personale autorizzato dalle Parti;
- scambi di esperienze fra esperti delle due Parti;
- organizzazione ed esecuzione di attività comuni nell'ambito del programma della Partnership for Peace;
- partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
- contatti fra istituzioni militari similari;

- discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, corsi;
- visite di navi, aerei ed altre strutture militari;
- scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche;
- scambi di attività culturali e sportive.

#### ARTICOLO 5

Il finanziamento delle eventuali attività di cooperazione sarà effettuato sulla base del principio di reciprocità ed in funzione dell'Articolo 2 del presente Accordo, in particolare:

la Parte ospite si assume:

- le spese legate al trasporto delle persone inviate fino al punto d'entrata assegnato nel Paese che invita e ritorno;
- i costi relativi alla loro retribuzione ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione;

la Parte ospitante si assume:

- le spese legate al trasporto di servizio dal punto d'entrata assegnato nel suo territorio, alla sistemazione e al vitto, qualora reperibili nell'ambito di strutture militari, nonché alle attività stesse che organizzerà.

Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone. Le modalità di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco Accordo delle Parti.

La regolamentazione degli aspetti finanziari che prevedano, tra l'altro, specifiche norme per la ripartizione dei costi sia in caso di scambio reciproco di frequentatori, sia in caso di ammissione di frequentatori ai corsi di una Parte, è demandata a successivi Accordi specifici.

I diritti all'assistenza medica e le relative spese sono regolati dalle Leggi vigenti sul territorio di ciascuna delle Parti.

In particolare, la Parte ospite provvede all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese legate al trasporto del malato in Patria.

Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti.

#### ARTICOLO 6

Ciascuna Parte garantirà il trattamento dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza non inferiori alla classifica corrispondente a quella assegnata dalla Parte originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta per il periodo di tempo stabilito dalla Parte originatrice

Per informazione, documento e/o materiale classificato si intende qualsiasi mezzo contenente informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazione, fatta in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenente tali informazioni.

Le Parti garantiscono che gli eventuali documenti, materiali e informazioni scambiate, saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati, secondo le intese tra le Parti e nell'ambito delle finalità del presente Accordo.

Il trasferimento a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Accordo, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta sia del Governo, sia degli Enti che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari Intese tra le Parti.

Le informazioni ottenute nel corso della cooperazione non possono essere usate a danno degli interessi della Repubblica Italiana e della Repubblica di Lituania.

Qualora, ai sensi del presente Accordo, informazioni classificate dovessero essere oggetto di scambio tra industrie e/o Enti diversi dalle Parti, accordi separati dovranno essere presi tra le Autorità responsabili dei due Paesi. Nelle more della stipula di detti accordi, la validità delle clausole di sicurezza del presente Accordo deve intendersi estesa alle informazioni classificate nell'ambito di trattative contrattuali.

Un Accordo sulla Sicurezza, tra i due Governi, garantirà la corrispondenza dei vari livelli di classifica di segretezza nonché la tutela delle informazioni classificate eventualmente scambiate.

#### ARTICOLO 7

Lo scambio di informazioni per l'attuazione del presente Accordo è effettuato tramite le rispettive Ambasciate.

#### ARTICOLO 8

Le vertenze riguardanti l'interpretazione e l'impiego del presente Accordo saranno risolte per mezzo di trattative tra le Parti.

**ARTICOLO 9**

- Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.


Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e potrà essere modificato in qualsiasi momento per Scambio di Note. Le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

- La validità del presente Accordo sarà automaticamente prolungata per altri cinque anni se una delle Parti non informerà per iscritto l'altra Parte almeno sei mesi prima della scadenza del predetto termine circa la sua intenzione di far cessare la validità dello stesso.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a VENEZIA, il 27 MARZO 1999 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, inglese e lituana tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, farà fede la versione in lingua inglese.

Per il Governo  
della Repubblica Italiana



Per il Governo  
della Repubblica di Lituania




Servizio del Contrasto  
Diplomatico per i Trattati e  
decreti del Presidente della  
Repubblica  
n. 5 (linea)



€ 0,26



\*14PDL0022970\*